

N° 4638.



REGIO DECRETO col quale è approvato il **Regolamento generale per le Università del Regno.**

6 ottobre 1868

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli atti del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione intorno a un progetto di nuovo Regolamento generale per le Università del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento generale universitario, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro

La presidenza di ciascuna Commissione appartiene al Preside della Facoltà.

Art. 59.

Compiuto l'esame, la Commissione esaminatrice si raccoglie per lo squittinio; e previa discussione, ciascuno dei membri procede alla votazione nei modi stessi prescritti per gli esami speciali.

Si avrà per approvato chi ottiene almeno sette decimi dei voti.

Chi riporterà almeno nove decimi dei voti si intenderà approvato a pieni voti legali.

Le dissertazioni, liberamente scelte dal candidato, e stampate per voto della Commissione esaminatrice, saranno inviate al Ministro, il quale, sentito il Consiglio superiore, premierà le migliori con medaglie d'argento.

Al candidato che viene disapprovato la Commissione assegnerà il tempo dopo il quale può ripresentarsi all'esame.

Il risultato di ogni esame di laurea è immediatamente pubblicato all'albo della Università.

Art. 60.

L'ordine degli esami di ammissione e speciali sarà regolato secondo l'iscrizione che dovrà essere presa dai candidati, almeno otto giorni prima dell'apertura della sessione degli esami stessi.

I giorni e le ore degli esami di laurea saranno stabiliti dalle Facoltà.

Saranno affissi all'albo dell'Università i nomi dei candidati iscritti e dei giorni fissati per gli esami.

Coloro che non si saranno iscritti in tempo debito, non saranno ammessi all'esame che nella sessione successiva.

Similmente coloro che non si presenteranno il dì fissato per l'esame, saranno rimandati all'altra sessione.

Dove però nella giornata successiva essi giustificino la mancanza, sarà, per quella sola volta, portato a piè di lista per essere esaminato nella stessa sessione.

Art. 61.

Gli esami sono pubblici.

Art. 62.

I diplomi di laurea e di licenza sono conferiti a nome del Re, firmati dal Rettore e rilasciati mediante pagamento di lire cinque a titolo di compenso.

Art. 63.

È in facoltà del Ministro di far assistere a tutti gli esami una persona di sua fiducia, la quale però non avrà parte alcuna nell'esame e nel voto.

Art. 64.

Il Rettore è incaricato di trasmettere al Ministro, dentro i quindici giorni successivi alla chiusura dell'anno scolastico, un prospetto dal quale appariranno i risultati degli esami di laurea.

CAPO VIII.

Premi e mezzi d'incoraggiamento.

Art. 65.

Nel giorno dell'apertura solenne si distribuiscono in ogni anno, in tutte le Università del Regno, le medaglie agli studenti che le hanno meritate.